



COMUNE DI DIANO MARINA

PROVINCIA DI IMPERIA

ordinanza

ORDINANZA N°. 97

Del 11/06/2020

OGGETTO: Emergenza CORONAVIRUS. Disposizioni relative a spiagge libere, moli, scogliere e dighe.

IL SINDACO

- **CONSIDERATA** la vigente **EMERGENZA CORONAVIRUS** da cui consegue la necessità di disporre, quale misura di Protezione Civile, una disciplina delle spiagge libere, dei moli e delle scogliere volta a garantire la salute e la sicurezza dei cittadini, nonché la privata e pubblica incolumità;
- **Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 423-2020 del 22/05/2020 con la quale, tra l'altro, sono state condivise e recepite le Linee guida proposte da ANCI Liguria relativamente alle modalità di accesso e gestione alle spiagge pubbliche comunali nonché a moli, scogliere e dighe;
- **Richiamate** le Ordinanze del Presidente della Regione Liguria n. 30/2020 del 17 maggio 2020, n. 32/2020 del 20 maggio 2020, n. 33/2020 del 22 maggio 2020, n. 34/2020 del 25 maggio 2020 e n. 35/2020 del 1 giugno 2020;
- **Visti** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. ii.;

ORDINA

- che le spiagge libere come individuate dal vigente PUD siano regolamentate mediante idonei protocolli con titolari di concessioni demaniali marittime presenti in sito, operatori economici disponibili o Associazioni, anche avuto riguardo alle Linee guida proposte da ANCI Liguria, tra l'altro condivise e recepite con Deliberazione della Giunta Regionale n. 423-2020 del 22/05/2020;
- che l'accesso alle spiagge libere, ai moli e alle dighe è interdetto quale misura di Protezione Civile dalle ore 20,00 alle ore 08,00 dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 30/09/2020 eventualmente anche mediante temporaneo posizionamento di barriere fisiche che non comportino trasformazione del suolo;
- l'interdizione alle spiagge libere, ai moli, alle scogliere e alle dighe, anche senza posizionamento di barriere fisiche, dovrà essere segnalata mediante cartellonistica.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971 n° 1034), oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DISPONE

che la presente venga pubblicata sull'albo pretorio on line del Comune di Diano Marina e inserita sul sito internet del Comune di Diano Marina;

e trasmessa per conoscenza:

al COMANDO di POLIZIA LOCALE, SEDE;

alla Prefettura di Imperia – V.le Matteotti – Imperia a ½ PEC;

alla Capitaneria di Porto di Imperia;

alla Guardia Costiera di Diano Marina.

Diano Marina, 11/06/2020

IL SINDACO

On.le Giacomo CHIAPPORI